

Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

FRANCIA

Legge 15 luglio 1922 concernente l'istituzione di assegni temporanei a favore di certe categorie di beneficiari di rendita in base alla legge 9 aprile 1898 per gli infortuni sul lavoro (I. O., 15 luglio 1922, n. 190).

Art. 1. Le vittime di un infortunio sul lavoro avvenuto prima dell'applicazione della legge 5 agosto 1920, o i loro aventi diritto, titolari di una rendita o che hanno acquistato il diritto ad una rendita in base alla legge 9 aprile 1898, 22 marzo 1902, 31 marzo 1905 e 17 aprile 1906, riceveranno, dietro loro domanda, a decorrere dal 1° luglio 1921, fino al 30 giugno 1924, gli assegni temporanei previsti agli articoli seguenti:

Art. 2. Per i colpiti dall'infortunio, se essi sono affetti da una incapacità al lavoro del 50 % almeno, questi assegni ammonteranno a :

- 30 fr. mensili per una invalidità dal 50 al 59 per 100;
- 40 fr. mensili per una invalidità dal 60 al 69 per 100;
- 50 fr. mensili per una invalidità dal 70 al 79 per 100;
- 60 fr. mensili per una invalidità dall'80 per 100 e più.

Tuttavia, allorchè per la determinazione della rendita si sarà applicato l'articolo 2, paragrafo 2, della legge 9 aprile 1898, l'ammontare che si riferisce alla parte del salario sorpassante 2.400 franchi sarà dedotto dall'assegno.

Art. 3. I coniugi riceveranno un assegno eguale all'ammontare della loro rendita se essi giustificano che sono o infermi o affetti da una malattia incurabile, o aventi più di 60 anni.

Nei due primi casi, la domanda sarà trasmessa al sotto Prefetto del circondario a mezzo del Sindaco e sottoposta alla Commissione cantonale prevista dalla legge 14 luglio 1905, a cui spetta di decidere salvo appello e nelle condizioni precitate dall'articolo 11 della detta legge.

In caso di nuovo matrimonio, l'assegno cesserà di pieno diritto

Art. 4. Gli orfani riceveranno un assegno eguale all'ammontare della loro rendita nel caso in cui più di quattro fanciulli orfani di padre o di madre saranno beneficiari della legge. Un aumento speciale supplementare di 180 franchi all'anno e per fanciullo, sarà concesso a partire dal quinto. Allorchè si tratterà di orfani di padre e di madre, questo aumento sarà elevato a 200 franchi e attribuito nelle stesse condizioni a partire dal quarto.

Art. 5. Il totale delle rendite, degli assegni e degli aumenti previsti dalla presente legge non potrà sorpassare l'ammontare delle pensioni di semplice soldato o di vedova di semplice soldato attribuite dalla legge 31 marzo 1919 alle categorie corrispondenti degli aventi diritto. In ciò che concerne gli orfani, questo totale non potrà oltrepassare 300 franchi per un orfano di padre, 800 franchi per un orfano di padre e di madre, con aumento, in tal caso, di 300 franchi per orfano a cominciare dal primo.

Gli stranieri o i loro aventi diritto, che hanno cessato o cesseranno di risiedere nel territorio francese, non potranno beneficiarsi delle disposizioni della presente legge.

Art. 6. Gli assegni e gli aumenti previsti dalla presente legge, dopo che saranno stati liquidati dal Ministe o del lavoro, saranno pagati direttamente dai debitori delle rendite nello stesso tempo che le rate trimestrali della parte principale della rendita.

Coloro che non pagheranno questi assegni ed aumenti nello stesso tempo della rendita, saranno passibili, senza essere costituiti in mora e di pieno diritto, a richiesta del Ministro del lavoro, di un'ammedia amministrativa, esigibile come in materia di registro, eguale al decimo degli aumenti, con un minimo di 5 franchi per rata trimestrale non pagata.

Le contestazioni sull'ammontare degli assegni e degli aumenti saranno definite come in materia di regolamento degli infortuni sul lavoro.

Art. 9. Questi assegni e questi aumenti saranno rimborsati ai debitori di rendita che non siano lo Stato, dal fondo di garanzia istituito dall'art. 24 della legge 9 aprile 1898, tenendo conto degli interessi decorsi, al tasso legale nelle condizioni che saranno specificate nel decreto previsto all'articolo 8. Questi rimborsi avranno luogo dietro esibizione di stati trasmessi dal Ministro del lavoro in ciò che concerne i debitori di rendite diversi dalla Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia.

Per far fronte a tali rimborsi sarà aggiunto alla sorte principale della contribuzione delle patenti di capi delle imprese assicurate, 16 centesimi addizionali per le industrie considerate dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1898, 8 centesimi addizionali per le professioni commerciali di cui all'articolo 1° della legge 12 aprile 1906, e 1 franco e 50 per ettaro concesso per le miniere.

In ciò che concerne i capi d'impresa non obbligati alla patente, sarà applicata nelle condizioni dell'art. 5 della legge 12 aprile 1906, una tassa del 5 per 100 sui premi d'assicurazione per coloro che sono assicurati, ed una tassa del 10 per 100 in capitali costitutivi di rendite messi a carico di coloro che non sono assicurati.

Tali centesimi e tasse saranno modificati annualmente nelle condizioni previste dalla legge 29 maggio 1909.

Art. 8. Provvisoriamente, ed in attesa della realizzazione dei cespiti sopra indicati, degli anticipi senza interesse saranno fatti dal Tesoro al fondo di garanzia. Questi anticipi eventuali dovranno essere rimborsati al Tesoro prima del 1° gennaio 1926.

Nel mese seguente alla promulgazione della legge, un decreto emesso su proposta del Ministro delle Finanze determinerà le condizioni d'applicazione della presente legge.

AFRICA EQUATORIALE FRANCESE

Decreto presidenziale 4 maggio 1922 che stabilisce il regime del lavoro nell'Africa equatoriale francese (J. O., 9 maggio 1922, n. 126).

Art. 1. — Il lavoro è libero in tutto il territorio dell'Africa equatoriale francese. Gli indigeni possono locare a piacere la propria mano d'opera, sia a cottimo, sia come giornalieri, sia come operai permanenti.

Art. 2. — La locazione d'opera di ogni operaio permanente, per una durata prevista superiore ai tre mesi, dà necessariamente luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro che determini gli obblighi reciproci delle parti contraenti. Lo stesso vale per ogni locazione d'opera da parte di operai cottimisti, ogni qualvolta il termine supposto per l'esecuzione del lavoro stabilito, superi, del pari, i tre mesi.

Il contratto di lavoro è individuale. Un decreto del Governatore generale fisserà le condizioni alle quali un locatore d'opera potrà stipulare un contratto collettivo con capi riconosciuti degli aggruppamenti indigeni.

Art. 3. — Appositi decreti del Governatore generale stabiliranno le clausole tipo da inserire in ogni contratto individuale o collettivo.

Queste clausole, relative, in ispecial modo, alle abitazioni dei lavoratori, al loro nutrimento, al pagamento dei loro salari, alle cure da accordarsi loro in caso di malattia e d'infortunio ed alle conseguenze di tale malattia o infortunio per quanto si attiene ai salari e al contratto stesso, alle licenze da accordarsi loro, al loro rim-

patrio allo spirare del contratto, e, in modo generale, alla sorveglianza delle loro condizioni d'esistenza per tutta la durata del loro arruolamento, dovranno adattarsi alla razza degli operai arruolati, alle loro usanze ed ai loro costumi ed alla natura del lavoro che sarà ai medesimi richiesto. In nessun caso un contratto potrà stipularsi per una durata eccedente i due anni, salvo proroga consentita di comune accordo fra le parti contraenti. In tal caso il nuovo contratto darà luogo alle stesse formalità di quello originario.

Art. 4. — Il reclutamento dei lavoratori si farà previo l'assenso e sotto il controllo dell'autorità amministrativa, sia che si tratti dei bisogni d'impresе d'interesse pubblico, che di quelli d'impresе di carattere privato. Un decreto del Governatore generale stabilirà le modalità di siffatto reclutamento.

Art. 5. — In tutti i contratti di lavoro l'autorità amministrativa sarà parte in causa nella qualità di tutrice degli indigeni.

Essa dovrà in ispecial modo assicurarsi se l'operaio s'impegni liberamente, secondo quanto è detto nell'art. 1 del presente decreto. Il contratto di lavoro sarà, peraltro, compilato a cura dell'autorità amministrativa e iscritto alla sua data su un registro che essa conserverà nei propri archivi.

Le disposizioni essenziali di questo contratto verranno trascritte su un libro di lavoro che verrà rimesso ad ogni interessato, e la forma del libretto sarà stabilita con decreto del Governatore generale.

Art. 6. — Chiunque, mediante minacce, violenze o raggiri di ogni genere avrà ingannato la buona fede degli indigeni, o avrà indebitamente agito sulla volontà dei medesimi, sia nell'intento di indurli ad arruolarsi, sia in quello di distoglierli dall'arruolamento, sarà passibile della pena di giorni sei di prigione e di un'ammenda da 16 a 500 franchi, ovvero di una sola di queste penalità, senza pregiudizio tuttavia delle altre penalità di diritto comune in cui potesse incorrere a tale titolo. In caso di recidiva, i colpevoli saranno passibili di una pena da due mesi ad un anno di prigione e di una ammenda da 500 a 1000 franchi, ovvero dell'una soltanto di queste penalità.

Art. 7. — Ogni e qualsiasi intralcio che venisse arrecato dall'assuntore all'esercizio del controllo da parte dell'Amministrazione ed ogni e qualunque infrazione ai paragrafi primo e secondo dell'art. 2 del presente decreto, relativi all'obbligo di stipulare un contratto per ogni operaio permanente o cottimista, sarà punito con l'ammenda da 1 a 15 franchi, e, in caso di recidiva, di un'ammenda da 16 a 500 Frs.

Art. 8. — Chiunque mediante minacce, violenze, regali, promesse o raggiri, avrà indotto od incitato degli indigeni già ingaggiati ad abbandonare, durante il corso del loro ingaggio, l'impresa, l'industria o l'officina, in cui lavorano, sarà passibile della pena da un mese a sei mesi di prigione e di un'ammenda da 16 a 500 franchi ovvero di una soltanto di queste penalità.

Art. 9. — Ogni altra infrazione ai decreti emanati dal Governatore generale ai fini dell'esecuzione del presente decreto, sarà punita coll'ammenda da 1 a 15 franchi, e in caso di recidiva con l'ammenda da 16 a 500 franchi.

Art. 10. — L'articolo 463 del Codice penale francese è applicabile a tutti i casi previsti negli articoli precedenti.

Art. 11. — L'esecuzione delle diverse clausole del contratto sarà controllata da tutti gli agenti a tale effetto abilitati con decreto del Governatore generale.

Le liti tra assuntori d'opera ed arruolati saranno risolte in conformità alle disposizioni degli articoli 12 e seguenti, portanti l'istituzione dei Consigli d'arbitrato del lavoro indigeno nell'Africa equatoriale francese.

Art. 12. — I Consigli d'arbitrato hanno competenza di giudicare in materia di vertenze individuali o collettive tra gli operai od impiegati indigeni ed i loro assuntori, concernenti le convenzioni che disciplinano i rapporti fra assuntori d'opera e indigeni, impiegati od operai e ciò tanto nel caso che le convenzioni stesse facciano parte integrante di un contratto, quanto in quello che risultino, altrimenti, da un accordo verbale ovvero dalle consuetudini locali e semprechè si tratti di arruolamento inferiore o pari a tre mesi.

Art. 13. — I Consigli d'arbitrato sono istituiti con decreto del Governatore generale nei capoluoghi di circoscrizione o di mandamento; ed, all'infuori di tali località, ovunque l'opera di tali Consigli si renda necessaria a causa dell'affluenza di lavoratori o dell'importanza delle singole imprese. Il decreto che istituisce i Consigli d'arbitrato fissa, altresì, la giurisdizione territoriale di ciascun Consiglio.

Art. 14. — Il Consiglio d'arbitrato è costituito, a seconda dei casi: del capo della circoscrizione o del capo del mandamento o di un funzionario designato per decreto dal governatore, con funzioni di presidente;

d'un colono francese, con funzioni di assessore;

d'un indigeno, anche esso con funzioni di assessore;

di due assessori supplenti, l'uno francese, l'altro indigeno, chiamati a partecipare al Consiglio in caso d'impedimento o di ricsuazione da parte degli assessori titolari;

— un funzionario, designato dal presidente, è aggregato al Consiglio in qualità di segretario.

Art. 15. — Gli assessori francesi e indigeni, titolari o supplenti, sono designati dal Governatore generale.

Art. 16. — Le funzioni di assessore titolare e supplente dei Consigli d'arbitrato sono gratuite.

Art. 17. — L'azione è intentata con semplice lettera dell'attore od a mezzo di dichiarazione verbale fatta al segretario o al presidente

del Consiglio d'arbitrato. Il segretario rilascerà ricevuta della lettera o della dichiarazione.

Art. 18. — Entro giorni tre, a decorrere dalla data della accettazione della domanda scritta o verbale, il presidente del Consiglio d'arbitrato ovvero, a suo nome, il segretario del Consiglio stesso, addiventano alla citazione dei testi entro un periodo di giorni otto. La citazione è valida sia se fatta per lettera raccomandata, che se fatta a mezzo di qualsiasi agente della forza pubblica, sia, infine, se fatta da un funzionario dell'Amministrazione civile, delegato, a tale scopo, dal presidente.

La citazione, o la lettera che ne fa le veci, deve contenere l'indicazione del giorno, mese ed anno, del nome e della professione dell'attore, dell'oggetto della domanda, del giorno e dell'ora della comparizione.

Art. 19. — Le parti possono comparire o di persona ovvero a mezzo di un mandatario debitamente autorizzato.

L'udienza è pubblica. Il presidente dirige i dibattimenti, interroga e pone a confronto le parti, fa comparire a suo arbitrio i testimoni citati a cura delle parti o da lui stesso nelle forme indicate dall'art. 18 e procede a tutte le constatazioni e perizie del caso.

La polizia della sala d'udienza e dei dibattimenti è deferita al presidente, rivestito dei poteri attribuiti ai giudici di pace dagli articoli 11 e 12 del Codice francese di procedura civile.

Art. 20. — La ricusazione non è ammessa che contro gli assessori e nei casi seguenti :

1° ogni qualvolta essi abbiano un interesse personale nell'affare, oggetto della controversia ;

2° ogni qualvolta entro l'anno precedente a quello in cui ha luogo la ricusazione, si sia svolto un procedimento penale tra essi ed una fra le parti ;

3° ogni qualvolta sussista un procedimento civile fra essi e l'una fra le parti.

La ricusazione sarà elevata in udienza.

Il Consiglio giudicherà immediatamente in merito alla medesima. Ove la domanda di ricusazione sia respinta, si procederà oltre nel dibattito; ove sia accolta, la trattazione della causa sarà rinviata alla seduta susseguente alla quale parteciperanno gli assessori supplenti.

Art. 21. — Chiuso il dibattito, il Consiglio delibererà immediatamente in forma segreta. La sentenza verrà redatta senza indugio e l'udienza verrà ripresa per far luogo alla lettura della sentenza medesima.

Art. 22. — La minuta della sentenza verrà trascritta dal segretario sul registro del Consiglio. Essa sarà firmata dal presidente e dal segretario.

Art. 23. — Il patrocinio dinnanzi al Consiglio d'arbitrato è gratuito. Le spese per richieste, perizia, copie della sentenza e le identità di trasferta che potessero essere accordato ai testimoni escussi saranno stabilite con decreto del Governatore generale.

Le citazioni, i processi verbali d'inchiesta e le copie della sentenza sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Art. 24. — La sentenza ha forza esecutiva, salvo appello, quarantotto ore dopo la sua lettura in udienza e dopo che una copia della sentenza stessa sarà stata rilasciata ad una o all'altra delle parti. Il segretario farà menzione della data e dell'ora del rilascio di tale copia in margine alla sentenza.

La sentenza può ordinare l'esecuzione immediata della condanna nonostante appello ed, a titolo di provvigione, sino all'ammontare di 500 fr. senza che vi sia bisogno di rilasciare cauzione. Per ogni ammontare eccedente i 500 fr. l'esecuzione provvisoria non potrà essere ordinata senza che sia rilasciata cauzione.

Art. 25. — All'esecuzione delle condanne si provvede a richiesta del segretario del Consiglio ed entro un termine minimo, quando le condanne stesse sieno state pronunciate a favore dell'operaio o dell'impiegato. In questo caso si provvede all'esecuzione col beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Art. 26. — Ove l'indigeno non ottemperi agli obblighi pecuniari o in natura, risultanti dalla sentenza del Consiglio d'arbitrato, egli sarà passibile di una pena corporale per una durata non eccedente un mese e che, in ogni caso, sarà stabilita dal Consiglio nel dispositivo della sentenza.

La cennata non esecuzione sarà constatata a mezzo di un agente della forza pubblica o di un funzionario dell'Amministrazione, a ciò delegato dal presidente, su richiesta della parte interessata.

L'arresto sarà, indi, ordinato dal presidente.

Art. 27. — Le sentenze del Consiglio d'arbitrato sono definitive e senza appello allorchè le cifre della richiesta dell'attore non ecceda i 500 fr. di capitale. Al disopra dei 500 fr. le sentenze sono soggette ad appello dinnanzi al giudice di pace a competenza estesa o dinnanzi al Tribunale di prima istanza del distretto.

Il numero delle domande riconvenzionali non influiscono sulla limitazione della competenza.

Art. 28. — L'appello deve essere interposto nelle forme indicate all'art. 17 ed entro le quarantott'ore che seguono la lettura della sentenza, nelle mani del presidente o del segretario del Consiglio.

Il ricorso in appello vien trasmesso dal presidente al giudice di pace a competenza estesa o al Tribunale di prima istanza del distretto insieme ad una copia della sentenza e delle memorie depositate dalle parti in prima istanza ed in appello.

Il segretario deve far menzione dell'avvenuto appello in margine alla sentenza.

Il Tribunale di appello giudica a mente di tali atti. La sentenza dovrà essere emanata entro il mese dalla data d'interposizione dell'appello.

Art. 29. — Se una delle parti manca in prima istanza, si procede al giudizio d'appello. Il segretario del Consiglio notificherà la sentenza alla parte mancante, allorchè essa è impersonata dal padrone; tale notificazione sarà fatta da colui a favore del quale la sentenza sia stata pronunciata, ove la parte mancante sia impersonata dall'impiegato o dall'operaio e la sentenza sia pronunciata contro essa.

Se entro le quarantott'ore dal ricevimento della notifica, la parte mancante non fa opposizione alla sentenza nelle forme prescritte all'art. 17, la sentenza sarà resa immediatamente esecutiva.

Ovè, invece, la parte mancante faccia opposizione alla sentenza, il presidente convoca di nuovo le parti, come è detto all'art. 18, e la nuova sentenza sarà resa senz'altro esecutiva, nonostante ogni e qualunque difetto.

Art. 30. — I Consigli d'arbitrato, istituiti come è detto all'articolo 13, possono essere soppressi e la sfera della loro giurisdizione territoriale può essere modificata con decreto del Governatore generale.

